



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

riunita con l'intervento dei Signori.

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TRIPODI | VINCENZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TORTORELLA | DANIELA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PASTORE | ANDREA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2560/12

UDIENZA DEL

18/10/2013

ore 10:30

SENTENZA

N°

729-7-13

PRONUNCIATA IL:

18. Ott. 2013


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 NOV. 2013

Il Segretario

Giuseppe Annunziata

SENTENZA



ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 2560/12
depositato il 05/04/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420120001404324 IRPEF-ADD.REG. 2002
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420120001404324 IRPEF-ADD.COM. 2002
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420120001404324 IRPEF-ALIQUOTE 2002
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420120001404324 IVA-ALTRO 2002
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420120001404324 IRAP 2002
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

GALLO VINCENZO
VIA V. CORTESE 12 88100 CATANZARO

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

GIOIA TAURO RC

difeso da:

NOSTRO DR ALESSANDRO
VIA LIBERTA', 31 89013 GIOIA TAURO RC

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA
VIA DEI PLUTINO, 4 89100 REGGIO CALABRIA RC

CP

01

Con ricorso tempestivamente notificato nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ chiedeva che questa Commissione Tributaria Provinciale annullasse la cartella di pagamento avente il n. 094 2012 0001404324, notificata il 6.2.2012, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.248,41, conseguente ad accertamento n. 807010200104/2007 su Modello Unico per l'anno di imposta 2002.

La vicenda trae la propria genesi dalla sentenza n. 667/01/10, depositata l'8.6.2010, con cui la C.T.P. di Reggio Calabria rigettava il ricorso (iscritto al n. 2389/2007 R.G.R.) proposto dalla ricorrente avverso l'accertamento sopra indicato.

In data 11.1.2011 la ricorrente effettuava, in pendenza del giudizio relativo al predetto ricorso, il pagamento della somma di Euro 3750,70.

In data 5.12.2011 presentava all'Agenzia delle Entrate domanda di definizione di lite pendente ai sensi dell'art. 39 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito nella L. 111/2011, e avrebbe dovuto corrispondere il 50% sulla parte del valore della lite corrispondente ad Euro 2.049,00.

Pertanto, la contribuente scomputava dalle somme dovute per definire la lite quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione.

Nel ricorso, la ricorrente ha richiamato la circolare n.12/2003 dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale, se le somme già versate sono di importo superiore a quelle dovute per la definizione di lite pendente, è possibile definire la stessa con la sola presentazione della domanda di definizione, e la circolare n.48 del 24.10.2011, secondo la quale, dopo aver riscontrato l'integrale pagamento di quanto dovuto, l'Ufficio, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, dispone subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite.

Nulla di tutto questo avveniva, e anzi, trasmesso il ruolo da parte dell'Ente impositore all'Agente della Riscossione, questi in data 6.2.2012 notificava la cartella di pagamento impugnata, a fronte della quale la ricorrente il 5.4.2012 depositava l'odierno ricorso, dopo avere, in data 20.2.2012, inviato all'agente della riscossione istanza di sospensione della procedura di riscossione.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento previa sospensione della stessa, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, con condanna altresì delle stesse al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.e.

Si è costituita **Equitalia Sud s.p.a.** che ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre che dell'istanza di sospensione, rimarcando l'infondatezza di tutte le eccezioni articolate da controparte e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti all'attività dell'ente impositore, evidenziando di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate il ruolo n. 0000005/2012, reso esecutivo il 12.12.2011, e di avere conseguentemente provveduto ad inviare in data 6.2.2012 la cartella di pagamento, ignorando i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda il titolo che ha dato origine alla cartella medesima. Da ciò discende anche il rigetto della richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non solo perché difetta il requisito del dolo o della colpa in capo all'agente della riscossione, che si è limitato a emettere una cartella su ruolo formato e trasmesso dall'Ente creditore, ma anche per difetto di qualsivoglia prova sul danno derivato alla contribuente.

Si è costituita l'**Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria**, che dopo aver ricostruito i passaggi della vicenda, ha ribadito la legittimità del proprio operato, consistito nell'iscrizione a ruolo, avvenuta con partita di ruolo emessa il 30.11.2011 e vistata il 12.12.2011, di quanto dovuto a seguito della definitività della sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, sopra meglio indicato, relativo al Modello Unico per l'anno di imposta 2002; ha evidenziato che la parte non aveva effettuato alcun versamento specifico 'da condono' ma aveva provveduto, legittimamente, a scomputare di fatto dalle somme dovute per la definizione di lite pendente quanto già in precedenza pagato in pendenza di giudizio, con l'ultimo pagamento eseguito l'11.1.2011; ancora, che la domanda di definizione di lite pendente trasmessa il 5.12.2011 non vincolava l'Ufficio Finanziario ad alcun adempimento prima del 2.4.2012, termine ultimo di trasmissione delle domande, decorso il quale soltanto l'Ufficio avrebbe dovuto avviare l'iter di controllo sulle istanze proposte. Ancora, la parte dopo la notifica della cartella non aveva presentato istanza di sospensione all'Ufficio, ma solo all'agente della riscossione, nei cui confronti proponeva il 5.4.2012 direttamente ricorso e l'Ufficio in pari data adottava provvedimento di sospensione.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e del risarcimento del danno in favore dell'Agenzia per temerarietà del ricorso proposto.

All'udienza del 5.4.2013 veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

In data 4.9.2013 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Reggio Calabria chiedeva che questa Commissione dichiarasse estinto il giudizio pendente per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46

D. Lgs. 546/92 essendo stata la vertenza definita per intervenuto e pagato condono ex D.L. 98/2011 art. 39 relativamente all'accertamento propedeutico.

All'udienza di trattazione del 18.10.2013 la Commissione ha assegnato il procedimento in decisione e pronunciato sentenza.

Va preliminarmente rigettata la richiesta, avanzata dall'Ufficio Finanziario, volta ad ottenere la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, posto che l'intervenuto e pagato condono, ai sensi dell'art. 39 D.L. 98/2011, è relativo all'avviso di accertamento propedeutico alla cartella di pagamento oggetto di ricorso, e non esplica alcun effetto sulla perdurante efficacia della cartella medesima, oggetto della odierna impugnazione, in assenza di un formale provvedimento di sgravio, che allo stato non risulta essere intervenuto.

Esaminando, quindi, il merito, il ricorso deve essere accolto avendo l'ufficio illegittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo e alla conseguente trasmissione dello stesso all'agente della riscossione per l'emissione della cartella, in presenza di lite definibile ai sensi del D.L. 98/2011 e a seguito della presentazione della domanda di definizione di lite pendente avvenuta in data 5.12.2011, e, pertanto, in data antecedente a quella in cui il ruolo, emesso il 30.11.2011, veniva vistato (12.12.2011). A fronte di tale domanda, l'ufficio, anche in ossequio alla circolare richiamata da parte ricorrente (circolare n.48/2011), avrebbe dovuto disporre *subito* (espressione che vale ad escludere la fondatezza della Difesa dell'Ufficio che sostiene il differimento dei controlli successivamente al 2.4.2012, data ultima di presentazione delle domande di definizione), *senza necessità di specifica istanza*, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento era venuto meno per effetto della definizione della lite.

Nulla di tutto questo è stato fatto se non dopo la presentazione del ricorso, né tanto meno risulta intervenuto ad oggi alcuno sgravio del carico tributario, che avrebbe potuto consentire, secondo un principio di buona organizzazione e di leale collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di riscossione dei crediti tributari (ente impositore e agente della riscossione), la caducazione della cartella di pagamento e la correzione dell'evidente errore, senza ulteriore aggravio per il contribuente.

Quanto ad Equitalia Sud s.p.a., non appaiono condivisibili le difese prospettate circa la propria estraneità alle vicende concernenti la pretesa impositiva, posto che a fronte di specifica istanza di sospensione della riscossione, inoltrata dalla ricorrente il 20.2.2012, immediatamente dopo che la stessa riceveva la notifica dell'atto oggi impugnato, Equitalia Sud s.p.a. non effettuava alcuna verifica finalizzata a riscontrare il

diritto dell'Erario alla riscossione delle somme, perseverando nella riscossione già avviata e costringendo il contribuente ad adire con ricorso la Commissione Tributaria competente.

Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

All'accoglimento del ricorso consegue la condanna in solido delle resistenti al pagamento delle spese processuali che, considerata l'attività svolta, si liquidano in complessivi Euro 700,00, oltre accessori se dovuti.

Merita altresì accoglimento la richiesta del ricorrente di condanna delle resistenti al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma che:

a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;

b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (tra le altre, Cass. n. 28226 del 2008 e 5069/2010).

La norma citata prevede che se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 comma 12 della L. 69/2009, dispone che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

Tale ampia previsione consente al giudice (quand'anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella portata applicativa del primo comma del medesimo art. 96) di liquidare in favore del contribuente vittorioso, indipendentemente dalla prova del danno patito, una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", cioè derivata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012), con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità processuale", comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo "ingiusto".

Il principio è stato ribadito più di recente anche dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 13899 del 3.6.2013, che ha evidenziato ancora una volta che "Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se


vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto".

Quanto poi ai presupposti per la ricorrenza della responsabilità aggravata, la "mala fede" va intesa quale coscienza di operare slealmente e/o consapevolezza di avere torto e procedere contro le regole della forma e del tempo degli atti, mentre la "colpa grave" consiste nella mancata diligenza nella preventiva valutazione della conformità dello strumento processuale al principio di onestà o di sussistenza del diritto fatto valere ovvero nell'agire in giudizio senza quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.

Orbene, nel caso in esame la condotta processuale delle due resistenti deve ritenersi connotata da colpa grave nella misura in cui entrambe si sono costituite in giudizio (l'Agenzia delle Entrate con atto depositato il 25.5.2012, Equitalia Sud s.p.a. con memoria depositata il 18.4.2013), insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso proposto dalla [REDACTED], nonostante la contribuente avesse prospettato il fatto nuovo rappresentato dalla presentazione, in data 5.12.2011, all'Agenzia delle Entrate, della domanda di definizione di lite pendente ai sensi dell'art. 39 del D.L. 6.7.2011 n. 98, che avrebbe dovuto comportare lo sgravio della pretesa tributaria da parte dell'ente impositore. Dal canto suo, Equitalia Sud s.p.a. ha assunto un comportamento temerario nella resistenza in giudizio, in quanto, nonostante la parte fin dal 20.2.2012 avesse avanzato, con nota inviata a mezzo fax, la richiesta di sospensione della procedura di riscossione in relazione alla cartella oggi impugnata, allegando il pagamento della somma di Euro 3750,70 avvenuto in data 30.11.2011, non solo non ha proceduto ad alcuna verifica, cui era tenuta secondo un principio di lealtà e collaborazione, finalizzata a bloccare la procedura di riscossione, ma ha resistito in giudizio trincerandosi dietro il suo ruolo di soggetto semplicemente preposto a dare corso alla riscossione dei tributi contenuti nei ruoli trasmessi dagli enti impositori e creditori e sulla sua estraneità alla pretesa che è a fondamento del titolo che è alla base della cartella di pagamento.

Pertanto, ravvisati i presupposti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., tenuto conto del valore della causa e delle circostanze del caso concreto, si ritiene di dover condannare le parti soccombenti al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in Euro 250,00 ciascuna.

P. Q. M.



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, SEZ. VII:

Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Condanna in solido le resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida, complessivamente, in Euro 700,00, oltre accessori se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.

Dichiara la temerarietà della lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. e per l'effetto condanna ciascuna delle resistenti al pagamento della somma di Euro 250,00.

REGGIO CALABRIA, 18-10-2013

IL GIUDICE RELATORE
(DANIELA TORTORELLA)

Danrelatahuy

IL PRESIDENTE
(VINCENZO TRIPODI)

